

**CONVENZIONE ATTUATIVA
DELL'ACCORDO QUADRO**

TRA

L'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA, con sede legale in via Aldobrandeschi n.190, 00163 Roma, C.F. e P.I. n. 08447281000, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C., nato a Valdepeñas, Ciudad-Real, Spagna, il giorno 04/12/1957 per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università (di seguito denominata "UER").

E

L'ASSOCIAZIONE SOCIETY FOR COACHING PSYCHOLOGY ITALY, con sede legale in (00187) Roma, via Augusto Valenziani 12, , C.F. n. 97648510580, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Angela Di Rienzo, nata a Casoli (CH) il 17/07/1974, residente in via Giovanni Amendola 18 – Monterotondo (Roma), per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Associazione (di seguito denominata "SCP Italy");

VISTO

l'Accordo Quadro sottoscritto in data 28 giugno 2022 dall'UER e da SCP Italy, di seguito denominate "Parti", avente a oggetto la collaborazione allo sviluppo di un progetto culturale di comune interesse attraverso l'attivazione di Master e altri Corsi di perfezionamento e Alta formazione nel settore della Coaching Psychology;

CONSIDERATO

- che l'art. 2 dell'Accordo quadro prevede, che le modalità di attuazione delle iniziative devono essere formalizzate mediante la stipula di apposite Convenzioni operative, approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni;
- che è interesse delle Parti collaborare allo sviluppo di uno specifico progetto di comune interesse attraverso la realizzazione del Master di II livello in *Business Coaching Psychology*, il cui coordinamento didattico e scientifico sarà affidato al Dipartimento di Scienze della Salute e della Vita dell'UER;

**TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

1. Le Parti intendono collaborare allo sviluppo di un progetto culturale di comune interesse attraverso la realizzazione nell'anno accademico 2026/2027 della quarta edizione del Master di II livello in *Business Coaching Psychology*.

Art. 3

1. Le Parti si impegnano a collaborare, nei termini di seguito specificati, per l'attivazione del Master il cui coordinamento didattico e scientifico è affidato al Dipartimento di Scienze della Salute e della Vita dell'UER.

Art. 4

1. L'UER, quale sede amministrativa del Master, si impegna a:

- a) curare l'emanazione dell'avviso di attivazione, l'eventuale fase di preiscrizione, di selezione e di successiva immatricolazione, che dovranno avvenire seguendo la procedura attualmente prevista per l'iscrizione ai corsi di laurea e alle altre attività rientranti nell'offerta formativa erogata dall'Università;
- b) promuovere il Master attraverso tutti i propri canali istituzionali e di comunicazione, pubblicizzandolo e dandone informazione a tutti i potenziali interessati;
- c) corrispondere i compensi per le docenze in seno al Master ai titolari dei relativi insegnamenti.
- d) adempiere personalmente alle obbligazioni della presente convenzione, senza in alcun modo e in alcuna forma delegare altri soggetti

2. SCP ITALY si impegna a:

- a) promuovere il Master, su tutto il territorio nazionale, secondo modalità adeguate e coerenti alla qualità e alla missione dell'Università;
- b) collaborare all'organizzazione del Master, erogando, concordemente ai competenti organi universitari, servizi gestionali e di sussidio didattico necessari per il loro svolgimento su tutto il territorio nazionale;
- c) adempiere personalmente alle obbligazioni della presente convenzione, senza in alcun modo e in alcuna forma delegare altri soggetti.

Art. 5

1. La gestione del finanziamento avverrà secondo le modalità indicate nel piano finanziario allegato alla presente convenzione. L'UER tratterà per le proprie spese di funzionamento una quota pari al 30% dei ricavi.

Art. 6

1. Il presente Accordo avrà durata per l'anno accademico 2026/27 e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto e approvato dagli organi competenti delle Parti.
2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

3. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 7

1. L'UER e la SCP ITALY potranno utilizzare il logo, denominazioni e fotografie evocative della controparte nel presente Accordo, esclusivamente nell'ambito di campagne di comunicazione che siano dirette al perseguimento di finalità scientifiche, didattiche, divulgative compatibili con gli scopi perseguiti in esecuzione del medesimo.
2. In ogni caso, l'utilizzazione dei loghi, delle denominazioni e delle fotografie suddette dovrà essere appositamente e specificatamente concordata in ragione delle finalità delle iniziative prefigurate. In particolare, occorrerà comunque specifica approvazione ogni volta che verranno utilizzati loghi, denominazioni e fotografie evocative.
3. È in ogni caso esclusa l'utilizzazione per finalità commerciali e/o diverse da quanto sopra indicato. L'UER e la SCP ITALY inoltre non potranno in alcun modo associare i rispettivi loghi, denominazioni e fotografie evocative in attività diverse da quelle precedentemente autorizzate.
4. In ogni caso l'uso reciproco dei loghi, denominazioni e fotografie evocative negli ambiti delle attività annesse, non costituisce alcun rapporto di sponsorizzazione o concessione di licenze dei segni distintivi menzionati.

Art. 8

1. Per tutte le eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 9

1. Le Parti, con riferimento all'oggetto e all'esecuzione della presente convenzione, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (nel prosieguo anche solo "GDPR") e al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. "Codice Privacy").
2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di aver compreso che i dati personali eventualmente tra le stesse scambiati nell'ambito della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Accordo in parola.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione alle specifiche attività oggetto della presente convenzione, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza e attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsivoglia titolo, coinvolti nelle attività quivi previste, assolvendo agli obblighi di cui al GDPR.
5. In particolare, tra le altre, le Parti somministreranno agli interessati l'informativa di legge e, ove necessario, acquisiranno il consenso al trattamento.
6. Limitatamente alle attività di supporto didattico che la SCP ITALY svolgerà (art. 4, co. 2, lett. b) nell'ambito del presente Accordo, l'UER nomina sin d'ora la SCP ITALY, che accetta, quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
7. Ai fini della nomina quale responsabile del trattamento, la SCP ITALY:
 - a) dichiara di porre in essere misure tecniche adeguate, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, alle tipologie di dati personali trattati degli studenti, dei docenti e del personale amministrativo di ciascuna Parte ai fini dell'avvio e della gestione del Master;

- b) dichiara di avvalersi ai fini dello svolgimento del trattamento dei dati di sub-responsabili in possesso di adeguate garanzie di sicurezza e con i quali sono sottoscritti specifici accordi ai sensi dell'art. 28 GDPR;
 - c) si obbliga a non trasferire dati personali verso un paese extra UE o un'organizzazione internazionale;
 - d) si obbliga a designare, quali persone autorizzate al trattamento dei dati, unicamente persone che si sono vincolate legalmente alla riservatezza;
 - e) si obbliga a formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento, all'osservazione degli obblighi di cui alla presente Convenzione e vigilare sull'operato dei propri autorizzati, amministratori di sistema e sub-responsabili, facendo sottoscrivere a costoro un apposito impegno di riservatezza;
 - f) si obbliga a mantenere e aggiornare all'evoluzione della tecnica le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR, avendo particolare riguardo ai seguenti rischi: 1. distruzione o perdita, intenzionale o accidentale, dei dati; 2. accesso non autorizzato ai dati; 3. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
 - g) si obbliga a definire le procedure di *disaster recovery* e *data breach* di intesa tra i rispettivi DPO, ove nominati;
 - h) si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo gravante di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
 - i) si obbliga ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione;
 - l) si impegna a tenere un registro dei trattamenti in qualità di responsabile ex art. 30 del GDPR da consegnare all'altra parte in caso di richiesta;
 - m) si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla Convenzione e di ogni obbligo previsto per i responsabili dal GDPR, consentendo e contribuendo alle attività di revisione e/o aggiornamento di tutti i documenti e/o delle procedure applicate nel trattamento dei dati;
 - n) si obbliga ad acconsentire all'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione;
 - o) si obbliga a collaborare con altri eventuali responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
 - p) si obbliga a realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di nomina;
 - q) si obbliga a informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di (sub)responsabili del trattamento; il titolare potrà opporsi ove ricorra una giusta causa entro e non oltre il termine di giorni 10 dall'informativa.
8. Qualora il Responsabile del Trattamento riceva istanze degli interessati per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR deve: i) darne comunicazione al Titolare entro 2 giorni allegando copia dell'istanza ricevuta e ii) cooperare per soddisfare l'obbligo di riscontro.
9. Qualora il Responsabile del trattamento riceva istanze, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, o di altra autorità di controllo o di altro soggetto pubblico si obbliga a darne comunicazione al Titolare entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo diversa e contraria indicazione dell'autorità procedente.

10. Considerata l'essenzialità di tali dichiarazioni, il Responsabile del trattamento assume ogni responsabilità in ordine alle dichiarazioni e agli obblighi di cui ai precedenti commi.

11. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo saranno inviate ai seguenti referenti:

- per l'Università al DPO, avv. Pierluigi Rossi, all'indirizzo dpo.prossi@unier.it, tel. 3332160001;
- per la SCP ITALY al DPO/referente, Angela di Rienzo, all'indirizzo [e-mail: angela.dirienzo@gmail.com, tel. 328 8321421.

12. Ai sensi dell'articolo 82, par. 2 del GDPR, il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato ove non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal GDPR specificatamente diretti ai responsabili del trattamento.

13. Qualora le Parti causino congiuntamente un danno, questi saranno, nei riguardi dell'interessato, responsabili in solido per l'intero ammontare del danno dallo stesso patito.

Art. 10

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a cura della parte richiedente. Ciascuna parte contraente provvederà alle spese di bollo per l'esemplare di propria spettanza.

Art. 11


1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applica la normativa vigente.

Roma, 12/05/2026

Per l'Università Europea di Roma

Il Rettore

Prof. P. Amador Barrajon Muñoz, L.C.



**Per l'Associazione Society for
Coaching Psychology Italy**

Il Presidente

Dott.ssa Angela Di Rienzo

